

## Delibera n° 1293

Estratto del processo verbale della seduta del  
**20 agosto 2021**

**oggetto:**

DL 226/2005, CAPO III - MODIFICA DELLE DIRETTIVE TECNICHE IN TEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). STANDARD REGIONALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORMATIVI.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	assente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la Legge Regionale 26 luglio 2017 n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;

**Visto** l’articolo 38 di tale legge ove è previsto che sino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti dalla legge medesima continua ad applicarsi, tra l’altro, il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”;

**Vista** la deliberazione giunta n. 1454 del 23 agosto 2013 che - per le motivazioni ivi indicate e qui in toto richiamate - ha disposto il recepimento del Capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che definisce le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e, nello specifico, disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale, ivi compresi i requisiti essenziali che devono essere posseduti dagli enti formativi che si candidano a gestire i percorsi di leFP;

**Preso atto** che nella medesima occasione la Giunta regionale ha approvato la bozza di Direttive tecniche ad essa allegata ove sono declinati i requisiti di accreditamento di cui al citato Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento degli enti che del suo mantenimento e che tali Direttive tecniche sono state adottate con decreto n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013;

**Vista** la deliberazione giunta n. 1834 del 4 ottobre 2013 che - per le motivazioni ivi indicate e qui in toto richiamate - ha disposto alcune modifiche delle succitate Direttive tecniche, ulteriormente modificate, per meri errori materiali e quindi ai sensi dell’articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 con decreto n. 0054/LAVFOR/FP del 20 gennaio 2014 e successivamente ancora con decreto n. 3040/LAVFORU dd. 24 luglio 2015;

**Vista** da ultimo la deliberazione giunta n. 468 del 22 marzo 2019 che, per le ragioni ivi indicate e qui in toto richiamate, approva una Direttiva tecnica di modifica delle citate Direttive tecniche e di modifica, altresì, della Tabella E alle stesse allegata;

**Visto** il correlato decreto n. 3153/LAVFORU dd 27 marzo 2019 del Direttore centrale competente in materia di formazione professionale che adotta le succitate Direttive di modifica;

**Tenuto conto:**

- che l’articolo 16bis delle vigenti Direttive tecniche recante “ulteriori regime transitorio relativo ai docenti”, prevede che tale regime transitorio cessa col 31 agosto 2021 e non trova quindi più applicazione a decorrere dall’anno formativo 2021/2022;
- gli enti formativi hanno rappresentato importanti difficoltà nel reperire i docenti di sostegno, quelli per l’insegnamento delle competenze di base e quelli per l’insegnamento delle competenze tecnico professionali, in possesso dei requisiti a regime attualmente previsti dagli articoli 7, 8 e 9 delle vigenti Direttive tecniche;
- vi è la necessità di superare in modo stabile e definitivo il regime transitorio previsto dalle citate Direttive tecniche, definendo in modo permanente e strutturale una disciplina a regime che, da un lato metta a disposizione degli enti una rosa di plurime possibilità di individuare i docenti, anche allo scopo di non compromettere la regolare erogazione del servizio formativo, e dall’altro garantisca al contempo l’utenza in ordine ad adeguati livelli di formazione e competenze del corpo docente nel suo complesso;

- è necessario aggiornare nel corpus delle Direttive tecniche, taluni richiami normativi per renderli coerenti alle disposizioni normative sopravvenute e attualmente vigenti in materia di leFP;
- è opportuno disciplinare in modo strutturale nel corpus delle Direttive tecniche il regime dei controlli;

**Ravvisata** quindi la necessità di apportare le coerenti e conseguenti modifiche, come declinate nel documento denominato "Direttive di modifica delle Direttive in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.", allegato sub 1 al presente decreto, di cui è parte integrante;

**Ritenuto**, altresì:

- di modificare la tabella A, parte integrante delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, riferita all'individuazione delle lauree e titoli equipollenti utili per l'insegnamento nelle competenze di base e delle attività fisiche e motorie, allo scopo di adeguare tali titoli a quelli richiesti per gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, per l'insegnamento delle corrispondenti competenze;
- di modificare la tabella B, parte integrante delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, riferita all'individuazione delle abilitazioni e lauree e titoli equipollenti utili per l'insegnamento nelle competenze tecnico professionali, allo scopo di adeguare tali titoli a quelli richiesti per gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, per l'insegnamento delle corrispondenti competenze;
- di sostituire la tabella C, parte integrante delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, con la tabella C allegata alle Direttive di modifica in questione, in coerenza con le modifiche in questa sede autorizzate agli articoli 7 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti), 8 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base), 9 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) e all'articolo 10 (obblighi relativi ai docenti) delle novellate Direttive tecniche;
- di modificare la tabella E, parte integrante delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, in coerenza con le modifiche in questa sede autorizzate all'articolo 10 (obblighi relativi ai docenti) delle novellate Direttive tecniche;
- di inserire, dopo la tabella E delle novellate Direttive tecniche la tabella F, parte integrante delle Direttive stesse, recante il sistema di controlli campionari di cui al novellato articolo 13, comma 4 (mantenimento dell'accreditamento);
- di inserire dopo la tabella F, allegata alle novellate Direttive tecniche le tabelle 1, 2 e 3, parti integranti delle Direttive medesime, recanti il dettaglio della disciplina inerente la corretta individuazione rispettivamente dei docenti di sostegno di cui all'articolo 7 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti), dei docenti per le competenze di base di cui all'articolo 8 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base) e dei docenti per le competenze tecnico professionali di cui all'articolo 9 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali), delle novellate Direttive tecniche;

**Ritenuto** che le suddette modifiche non influiscono né sul corretto e compiuto recepimento del citato Capo III del Decreto legislativo 226/2005, né sulla coerenza delle previsioni complessive delle menzionate Direttive tecniche;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27

agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

**la Giunta regionale**, all'unanimità,

### **Delibera**

**1** – Per quanto esposto in parte motiva, sono approvate le Direttive tecniche allegate quali parti integranti alla presente deliberazione che modificano le Direttive tecniche approvate con deliberazione giuntale n. 1454/2013, e succ. modif. ed integraz., ed adottate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, le quali disciplinano i requisiti di accreditamento degli enti formativi che si candidano a realizzare nel Friuli Venezia Giulia i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e declinano le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento degli enti che del suo mantenimento. L'adozione delle Direttive tecniche di modifica è demandata al Direttore centrale competente con l'emanazione di un apposito decreto.

**2** - Il Decreto direttoriale di cui al punto 1 di adozione delle citate Direttive tecniche di modifica sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE